

Articolo attuale

Art. 17 Partecipazione all'assemblea degli Associati.

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell'Associazione, non più di un altro Associato e può, quindi, votare in sua vece.

A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

Proposta di modifica

Art. 17 Partecipazione all'assemblea degli Associati.

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell'Associazione, non più di un altro Associato e può, quindi, votare in sua vece.

A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo può decidere di riunire l'Assemblea anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione dove avranno luogo simultaneamente le votazioni; la sede principale dello svolgimento dell'Assemblea - dove dovranno essere presenti il Presidente ed il Segretario - presso cui svolgere congiuntamente le operazioni di scrutinio e proclamare l'esito delle elezioni; la lista degli scrutatori che assicureranno il corretto svolgersi delle operazioni di voto sui territori e di scrutinio centrale; il responsabile del collegamento.